

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA «Corpo Musicale S. Cecilia di Castiglione Olona APS»**



## **Art. 1 – Denominazione e sede**

1. È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: «Corpo Musicale S. Cecilia di Castiglione Olona APS» di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castiglione Olona e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

## **Art. 2 – Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, lo scopo sociale è la promozione della cultura musicale e l'educazione all'attività musicale. L'Associazione si prefigge, inoltre, di realizzare attività ricreative indirizzate ai soci e ai terzi.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

## **Art 3 – Attività di interesse generale**

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 2, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co. 1, art 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
  - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (lett. i, co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).
2. In particolare l'Associazione si propone di:
  - a) divulgare la cultura musicale tramite concerti ed altre esibizioni dal vivo;
  - b) insegnare l'arte musicale con corsi a vari livelli (a titolo esemplificativo: Accademia di Musica e Arte Tito Nicora);
  - c) organizzare attività ricreative per la promozione della musica a tutti i livelli;
  - d) collaborare con le istituzioni scolastiche e con istituzioni ed associazioni culturali e sociali (private e pubbliche) quali Istituti di Promozione Culturale;
  - e) curare l'edizione di stampe periodiche e non;
  - f) effettuare qualsiasi altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al comma precedente del presente articolo e consentito dalla normativa di riferimento.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò

sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi che precedono e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 – Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 5 – Raccolta fondi**

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 – Ammissione**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In caso vi siano soci minori di età, il diritto di voto (elettorato attivo) verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

#### **Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale, laddove l'assemblea dei soci ne deliberi l'istituzione, ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale, laddove l'assemblea dei soci ne deliberi l'istituzione, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali. I soci minorenni possono esercitare

diritto di elettorato attivo, tramite chi ne esercita la patria potestà o chi ne fa le veci, ma non di elettorato passivo;

- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento dall'affiliazione all'Associazione.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo deliberato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

### **Art. 8 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa, ove introdotta, o di altre somme eventualmente versate all'Associazione, salvo quanto eventualmente stabilito da regolamenti adottati dall'Organo di Amministrazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa, ove introdotta, entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera riguardo all'espulsione solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

### **Art. 9 – Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli Organi sociali, di cui alle lettere da b) ad e) del comma precedente, hanno la durata di due (2) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati, con regolare elezione e/o nomina, senza limitazioni circa il numero di mandati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

## **Art. 11 – Assemblea**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati. È previsto un massimo di 5 deleghe in caso l'Associazione superi i cinquecento (500) associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale o a un dipendente.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

## **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare il Presidente;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati, definendo preliminarmente il numero di componenti entro i limiti di cui all'art. 15 co. 3;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- g) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

- i) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
  - j) approvare l'ammontare della quota associativa proposta dall'Organo di Amministrazione e nei termini da questo definiti;
  - k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione della convocazione, entro lo stesso termine, presso le sedi e articolazioni operative dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

### **Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti (siano essi presenti in proprio o per delega) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati (siano essi presenti in proprio o per delega) e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. L'atto può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 23 co. 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

## **Art. 15 – Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è l'Organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di quindici (15) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il numero di componenti è fissato dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente, o più Vice Presidenti, come da articolo che segue.
4. Non può essere nominato Membro dell'Organo di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due (2) esercizi e possono essere rieletti.

## **Art. 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
  - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Membri dell'Organo di Amministrazione;
  - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i termini statutari il bilancio preventivo, il programma di attività e il rendiconto consuntivo;
  - f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
  - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del rendiconto consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
  - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
  - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
  - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  - l) eleggere il Vice Presidente o più Vice Presidenti
  - m) nominare il Segretario e il Tesoriere;
  - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  - p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
  - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
  - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

## **Art. 17 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione sono svolte mediante chiamata del primo tra i non eletti all'ultima tornata, da verificare progressivamente in caso di indisponibilità dello stesso. I membri così nominati scadono con gli altri componenti.  
L'irreversibile venir meno della maggioranza degli Amministratori, per qualsiasi ragione, anche per indisponibilità tra i soci ad assumere l'incarico in conformità a quanto stabilito nel periodo che precede, comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.
3. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di lettera AR/PEC inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione, salva l'anticipazione della stessa per le vie brevi.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, con funzione consultiva e per specifiche competenze, singoli associati nonché esperti esterni, in ogni caso senza diritto di voto.
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

## **Art. 18 – Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea ordinaria tra i suoi componenti, dura in carica due (2) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
  - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
  - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione consiglio direttivo;
  - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che informa l'assemblea della vacanza.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. Circa gli atti da compiere nel periodo di vacanza è preventivamente informato l'Organo di Amministrazione.

### **Art. 19 – Il Segretario**

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali. Cura altresì, insieme al Presidente, l'esecuzione delle soluzioni assunte dall'Organo di Amministrazione e collabora al buon funzionamento dell'Associazione nelle sue diverse articolazioni.

### **Art. 20 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione. Stanti i compiti affidatigli, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli Organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

### **Art. 21 – Organo di Controllo e Revisione Legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

### **Art. 22 – Organismo di Mediazione**

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 28/2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

### **Art. 23 – Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) del comma che precede sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'Organo competente con un preavviso di quindici (15) giorni.

### **Art. 24 – Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
  - a) quote sociali (qualora l'Assemblea dei soci ne approvi l'istituzione)
  - b) contributi pubblici;
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. n. 117/2017;
  - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017;
  - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85 co. 6 D.Lgs. n. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

### **Art. 25 – Scritture contabili**

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Art. 26 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto dell'anno solare successivo.
2. Conseguentemente, in via transitoria e per il solo anno 2020, l'esercizio sociale è fissato nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 agosto 2020. Da quest'ultima data decorrono i termini di approvazione di cui al successivo comma 3.
3. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e sue successive modifiche.
5. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua, se prevista.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

#### **Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 28 – Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, co. 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 29 – Disposizioni finali**

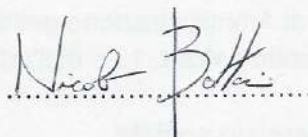
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

Castiglione Olona, 14 luglio 2020

Il Presidente  
(Luigi Maria Serati)



Il Segretario dell'Assemblea straordinaria  
(Nicolò Battaini)



*Il presente Statuto è allegato al verbale di Assemblea Straordinaria del 14 luglio 2020, che ne ha approvato i contenuti ai sensi di legge e Statuto.*

## AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVA UT VARESE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1566  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 14/07/2020  
REGISTRATO IL 06/08/2020 PRESSO L'UFFICIO DI DPVA UT VARESE  
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001566

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 80100600123 CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA" D  
ID. TELEMATICO: TPJ20L001566000PG

| CODICE TRIBUTO | IMPORTO |
|----------------|---------|
| 1550           | 200,00  |
| TOTALE         | 200,00  |

## SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.  
1 - 80100600123

## DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

| N.ORD. | PROGR. | DESCRIZIONE                                                    |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1      | 001    | - H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI |
|        |        | VALORE DICHIARATO : 0,00                                       |
|        |        | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1                                        |